

CREDITO DOCUMENTARIO ESTERO**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Denominazione	BANCA CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.
Sede legale:	P.za Ferrari 15 – 47921 Rimini
Nr. di iscriz. Albo delle banche	5175.5.0
Codice ABI	06285
Gruppo bancario di appartenenza	Gruppo Creditizio BANCA CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini SpA
Nr. di telefono	0541-701.111
Nr. Fax	0541-701.337
Sito Internet	www.bancacarim.it
Indirizzo di posta elettronica:	carim@bancacarim.it

OFFERTA FUORI SEDE – SOGGETTO COLLOCATORE:

Nome e Cognome _____

Qualifica _____ Indirizzo _____

Nr. Telefonico _____ E-mail _____

Eventuale Albo a cui il soggetto è iscritto _____ N° Iscrizione _____

COS'E' IL CREDITO DOCUMENTARIO ESTERO

Il credito documentario è uno strumento di pagamento e di incasso indicato quando le relazioni commerciali tra controparti di Paesi diversi non sono consolidate nel tempo.

In particolare, il funzionamento prevede che le controparti (acquirente/importatore e venditore/esportatore) stipulano un contratto di compravendita e ne convengono il regolamento a mezzo credito documentario.

L'acquirente chiede alla propria banca l'emissione di un credito documentario a favore del venditore, specificando le condizioni e le modalità pattuite.

Per svolgere il mandato ricevuto, la banca incarica una propria corrispondente (e che può anche essere la stessa banca dell'esportatore, qualora la banca dell'importatore abbia rapporti con questa) di informare il venditore dell'impegno preso, specificando le condizioni.

La base del rapporto è rappresentata dai documenti richiesti dall'importatore.

La banca designata, una volta ricevuti i documenti dall'esportatore e accertata la loro regolarità, provvede al pagamento addebitando il cliente importatore.

L'utilizzo di questo strumento consente di ottenere, soprattutto per il venditore/esportatore, i seguenti vantaggi:

- la certezza del pagamento, qualora egli rispetti le condizioni previste nel credito documentario;
- la garanzia pressoché assoluta contro il rischio di insolvenza della controparte.

CREDITO DOCUMENTARIO ESTERO

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso d interesse creditore; commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- variabilità del tasso di cambio, qualora il credito documentario o il credito di firma estero sia in divisa estera (ad esempio, dollari USA);
- essendo l'operazione di credito documentario uno strumento di pagamento che opera attraverso una obbligazione della Banca rispetto all'operazione commerciale sottostante, condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi, l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la Banca Emittente è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare e quindi ad addebitarlo;
- rischio paese, cioè impossibilità di concludere l'operazione a causa di situazioni politiche, calamità naturali, ecc., che interessano il paese di riferimento.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Condizioni per crediti documentari import	
Commissione di servizio percentuale	0,25% dell'importo, con un minimo di € 2,20
Commissione percentuale di apertura	0,15% per mese o frazione con un minimo di € 42,60
Diritto fisso per modifica	€ 42,60
Commissione percentuale di utilizzo a vista	0,25% con un minimo di € 25,82
Commissione percentuale di utilizzo differito	1 mese 0,30% 2 mesi 0,40% 3 mesi 0,60% 4 mesi 0,80% 5 mesi 1,00% 6 mesi 1,20% con un minimo (per tutte le durate) di € 42,60
Comunicazione percentuale per mancato utilizzo	0,25% minimo € 25,82
Spese fisse per operazione	€ 11,00
Spese preavviso	€ 15,00
Condizioni per crediti documentari export	
Commissione di servizio percentuale	0,25% dell'importo, con un minimo di € 2,20
Diritto fisso per notifica	€ 42,60
Diritto fisso di modifica	€ 42,60
Commissione percentuale di utilizzo a vista	0,25% minimo € 25,82
Commissione percentuale di conferma	definita in relazione alla durata, al paese estero e alla banca emittente, massimo 10,00% annuo
Commissione di accettazione (per mese o frazione di mese) da applicare in aggiunta alla commissione di conferma dal momento dell'accettazione dei documenti o dal rilascio dell'impegno di pagamento sino alla scadenza del pagamento dilazionato	definita in relazione alla durata, al paese estero e alla banca emittente, massimo 10% annuo

CREDITO DOCUMENTARIO ESTERO

Commissione per rilascio di conferma di iniziativa	definita in relazione alla durata, al paese estero e alla banca emittente, massimo 10% annuo
Spese per presentazione documenti (controllo di documenti per i quali l'Istituto non riveste ruoli di Banca designata, confermante, avvisante. Effettua solo la consulenza e l'attività di inoltra documenti alla banca interessata)	€ 80,00
Comunicazione percentuale per mancato utilizzo	0,25% minimo € 25,82
Spese fisse per operazione	€ 11,00
Condizioni di valuta su crediti documentari	
Valuta applicata su crediti documentari import	Data dell'operazione
Valuta applicata su crediti documentari export in euro/divisa	senza negoziazione: 2 gg. lavorativi forex con negoziazione: 3 gg. lavorativi forex
Altre spese e commissioni	
Commissione per rilascio C.V.S.	€ 6,50
Spese di istruttoria per affidamento	€ 15,00 per singola linea di credito
Spese percentuali di istruttoria e compilazione pratica	1,00% , minimo € 65,00 e massimo € 520,00
Commissione per pratiche urgenti	€ 500,00
Commissione per ritiro/decadenza pratica post/delibera	€ 200,00
Eventuali ulteriori spese reclamate da Banca Estera qualora previste dal credito	

RECUPERO SPESE PER SPEDIZIONE EFFETTI/DOCUMENTI IMPORT/EXPORT A MEZZO CORRIERE PARTICOLARE	
Primo ½ Kg	
Europa Occidentale	€ 41,32
Europa Orientale	€ 67,14
Stati Uniti d'America e Canada	€ 67,14
Altri Paesi	€ 87,80
Successivi ½ KG oppure frazioni	
Europa Occidentale e Orientale	€ 25,82
Stati Uniti d'America e Canada	€ 36,15
Altri Paesi	€ 51,65

CREDITO DOCUMENTARIO ESTERO**RECESSO E RECLAMI****Recesso**

L'utilizzo dell'Affidamento a fronte di operazioni con l'estero può avvenire in euro o in divisa "out" previa richiesta scritta del Cliente che la Banca si riserva di accogliere di volta in volta stabilendo i termini di rimborso degli anticipi concessi.

In caso di recesso dell'Affidamento, il Cliente è tenuto a rimborsare gli anticipi eventualmente in essere nei termini previsti nei moduli relativi ai singoli utilizzi, secondo le modalità di seguito richiamate. Resta, comunque, salva la facoltà della Banca, in qualsiasi momento, di chiedere in tutto o in parte la restituzione degli anticipi effettuati con preavviso al Cliente non inferiore a cinque giorni.

Reclami

- Il Cliente può presentare reclamo alla Banca:
 - a mezzo posta ordinaria o raccomandata, all'indirizzo:
BANCA CARIM Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.
SEDE CENTRALE Servizio Segreteria
Oggetto "Reclamo"
P.zza Ferrari 15 – 47921 Rimini RN
 - a mezzo fax al numero: 0541-701.337
 - tramite posta elettronica all'indirizzo: carim@bancacarim.it;
 - tramite posta elettronica certificata all'indirizzo:
segreteria.pec@pec.bancacarim.it;
 - tramite consegna presso gli sportelli delle Filiali della Banca.
- La Banca è tenuta a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento nel caso di reclamo relativo ad operazioni e servizi bancari e finanziari ovvero entro 90 giorni nel caso di reclamo relativo ai servizi e alle attività di investimento.
- Se non è soddisfatto dalla risposta della Banca o se non ha avuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice, il Cliente, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F.). Per sapere come rivolgersi all'arbitro si può:
 - consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it;
 - chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia;
 - chiedere alla Banca;
 - rivolgersi alle sedi dell'A.B.F. (i) Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5 - 20123 Milano (Telefono: 02-724241); (ii) Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e - 00187 Roma (Telefono: 06-47921); (iii) Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71 - 80133 Napoli (Telefono: 081-7975111).
- Per le controversie relative ai servizi e alle attività di investimento, dove l'A.B.F. non è competente, il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman – Giurì Bancario, un organismo collegiale che ha la funzione di risolvere le controversie tra intermediari e clienti. Per sapere come rivolgersi all'Ombudsman si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla Banca.

CREDITO DOCUMENTARIO ESTERO

LEGENDA

Garanzia bancaria	Impegno irrevocabile di una banca ad effettuare un pagamento qualora un terzo non esegua una determinata prestazione. Le garanzie vengono assunte dalla banca principalmente in relazione a operazioni di importazione ed esportazione. I tipi più importanti di garanzia bancaria sono la garanzia di offerta, di adempimento, la garanzia per la restituzione di un pagamento parziale anticipato, la garanzia di pagamento.
Insolvenza	Situazione in cui il debitore non è più in grado di far fronte alle obbligazioni assunte.
Comunicazione Valutaria Statistica (CVS)	E' un modello standardizzato per effettuare la segnalazione all'Ufficio Italiano Cambi, per finalità conoscitive statistiche, dei dati relativi ai rapporti economici e finanziari con l'estero.
Avallo	Responsabilità solidale assunta con la firma dal garante cambiario o avallante per l'obbligo del vero e proprio debitore cambiario.
Spese di Istruttoria	Esame di concedibilità e/o di revisione di un fido
Apertura	Trattasi del momento di emissione del credito documentario, cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito
Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Organizzazione internazionale privata rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero, dal 1929 ha elaborato le "Norme ed Usi Uniformi relative ai crediti documentari" che sono il riferimento fondamentale di tutte le transazioni che coinvolgono lo strumento del credito documentario
Conferma	Impegno inderogabile della Banca confermante che si aggiunge a quello della Banca Emittente a condizione che siano presentati i documenti prescritti nei termini ed alle condizioni previste dal credito stesso.
Modifica	Indica le variazioni dei termini del credito originario. Le modifiche per essere valide devono esse accettate espressamente dal Beneficiario o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti in utilizzo al credito, si determina palesemente dalla documentazione che il Beneficiario ha accettato le modifiche.
Prestazione prevista dal credito	Nel momento in cui vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista oppure l'accettazione della tratta o l'impegno da parte della Banca ad effettuare il pagamento dell'importo dell'utilizzo a scadenza
Utilizzo	E' il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione
Rischio Paese	Impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa di situazioni politiche, calamità naturali, ecc che interessano il paese di riferimento
Credito Documentario (Lettera di Credito)	Impegno di una Banca (Emittente) assunto per conto dell'Ordinante importatore, debitore, acquirente), ad effettuare una prestazione "onorare un impegno" (pagamento a vista, impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc.) a favore di un terzo beneficiario (esportatore, creditore, venditore), contro presentazione di determinati documenti, conformi alle istruzioni contenute nel credito documentario.
Norme e usi uniformi relativi ai Crediti Documentari	Riferimento fondamentale di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario
Stand by Letter of Credit	Impegno inderogabile della Banca emittente che, come per il credito documentario, si basa sulla valutazione della conformità dei documenti da presentare alle prescrizioni riportate dalla stessa Stand-by. La natura preminente della Stand-by è quella di garanzia, infatti essa si attiva solo se il debitore non ha, d'iniziativa, effettuato il pagamento o la prestazione prevista. La funzione del Credito Documentario invece è quella propria di regolamento della transazione sottostante

Data release **31 / 12 / 2009**N° release **0010**Pagina **6** di **6****CREDITO DOCUMENTARIO ESTERO**

Silent Confirmation o Conferma d'iniziativa	La Banca che rilascia questo tipo di impegno in tutto assimila la sua prestazione a quella di una Banca confermante
Valuta FOREX	Valuta internazionale di regolamento corrispondente, in relazione alle possibili festività nelle piazze estere di contrattazione della divisa, a 2 giorni lavorativi internazionali